

## GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER IL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI – RACCOLTO 2016

Per la compilazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori 2016 è necessario conoscere la normativa unionale e nazionale di riferimento ed in particolare le Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore ARCEA 2016, scaricabili dal sito internet [www.arcea.it](http://www.arcea.it)

### NOTA BENE:

E' possibile presentare la domanda direttamente, con trasmissione telematica dei propri dati: basta collegarsi al sito [www.arcea.it](http://www.arcea.it) e seguire le istruzioni ivi contenute.

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1307/2013, non sono corrisposti pagamenti, per i regimi di aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, per le domande con aiuto richiesto di importo inferiore a 250 (duecentocinquanta) Euro.

Ai sensi dell'articolo 18 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agr richiedono altri aiuti possono detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata, il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni previste dall'art. 3, comma 2, lettera a), del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Si ricorda che sussiste l'obbligo di dichiarare l'intera consistenza aziendale in termini di superficie, ai sensi degli artt. 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e 16 del Reg. UE n. 640/2014.

Il produttore è obbligato a fornire/aggiornare sulla banca dati SIAN le informazioni relative alla propria azienda, prima della presentazione della domanda, anche in adempimento alle disposizioni di cui al DM n. 162/2015.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

*“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”*

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente** nel proprio fascicolo aziendale il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto. Nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

**L'agricoltore, conseguentemente, deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN indicato nel fascicolo aziendale lo identifichi quale beneficiario.**

**Si sottolinea che l'omessa indicazione di quanto richiesto dalla richiamata legge, determina l'impossibilità, per l'Organismo Pagatore ARCEA, di adempiere all'obbligazione di pagamento oltre i perentori termini fissati dalla normativa comunitaria (30 giugno 2017).**

L'agricoltore, con la sottoscrizione obbligatoria della domanda, è consapevole che le somme eventualmente percepite in eccesso quale

aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie, devono essere restituite; pertanto, l'Organismo Pagatore ARCEA recupererà le somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti a lui spettanti.

**AVVERTENZA: inserire l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica e del numero di cellulare potranno consentire l'attivazione di servizi informativi da parte dell'Organismo Pagatore ARCEA; in particolare, l'inserimento di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata consentirà l'invio e la ricezione diretta delle comunicazioni da parte dell'Organismo Pagatore.**

### MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire all'OP ARCEA **entro le ore 24.00 del 10 giugno 2016:**

- direttamente in forma telematica, utilizzando le apposite funzionalità presenti sul sito [www.arcea.it](http://www.arcea.it), apponendo la firma digitale.
- direttamente in forma telematica, utilizzando le apposite funzionalità presenti sul sito [www.arcea.it](http://www.arcea.it), apponendo la firma elettronica. Gli utenti che hanno effettuato la registrazione sul portale ARCEA cosiddetti “utenti qualificati”, possono effettuare la sottoscrizione della domanda con firma elettronica. Attivando questa modalità il sistema invia un codice OTP, mediante SMS, sul cellulare del produttore. Il codice OTP resta valido per un intervallo di tempo limitato e deve essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda. Al termine della transazione il sistema produce la domanda in formato PDF, integrato con i dati del rilascio (protocollo e data) e con il codice OTP utilizzato per la firma elettronica
- con trasmissione telematica dei dati della domanda da parte di un soggetto accreditato (Centro di assistenza agricola – CAA) a cui è stato conferito incarico di assistenza e che utilizza le apposite funzionalità informatizzate messe a disposizione dall'Organismo pagatore. Anche in questo caso la sottoscrizione può essere effettuata con una firma digitale, oppure può essere olografica.

Ogni quadro della domanda va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.

### Finalità di presentazione della domanda

- Barrare la casella ‘Domanda di conferma’ se si intende confermare l'adesione al regime.
- Barrare la casella ‘Domanda di conferma per subentro’ se si intende confermare l'adesione al regime, effettuata dall'agricoltore dante causa di una successione effettiva o anticipata e ottenere contestualmente il trasferimento dei titoli;
- Barrare la casella ‘Domanda di subentro e contestuale recesso’ se non si intende confermare l'adesione al regime, effettuata dall'agricoltore dante causa di una successione effettiva o anticipata ma si intende ottenere il trasferimento dei titoli.
- Barrare la casella ‘Domanda di recesso’ se si intende recedere dall'adesione al regime.

In ogni caso occorre indicare il numero della domanda unica presentata nel 2015 dall'agricoltore che ha aderito al regime.

### QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Si richiama l'attenzione sulla corretta e completa dichiarazione dei dati anagrafici, al fine di non pregiudicare il pagamento dell'aiuto.

## Sez. I-Dati identificativi dell'azienda.

### RICHIEDENTE

#### a) PERSONA FISICA O DITTA INDIVIDUALE

Se l'agricoltore è una persona fisica vanno obbligatoriamente compilati i campi relativi a CODICE FISCALE, COGNOME, NOME, SESSO e inoltre DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA.

#### b) ALTRO RICHIEDENTE

Se l'agricoltore è una persona giuridica, devono essere compilati obbligatoriamente i dati relativi a CODICE FISCALE, PARTITA IVA e RAGIONE SOCIALE del richiedente (così come risultano dal certificato di attribuzione del Codice Fiscale); i restanti campi della sezione NON devono essere compilati.

### RAPPRESENTANTE LEGALE

Se l'agricoltore è una persona giuridica, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del rappresentante legale della stessa. Il riquadro deve essere obbligatoriamente compilato anche nei casi di persona fisica, o ditta individuale, per la quale sia presente un rappresentante legale o similare.

---

### QUADRO B – CONFERMA DELL'ADESIONE AL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI (TITOLO V DEL REG. (UE) n. 1307/2013)

---

**Dichiarazione 1** – barrare la casella se si intende confermare l'adesione al regime per la campagna 2016.

E' necessario riportare la superficie per la quale ci si è impegnati e il riferimento all'ultima Scheda Fascicolo sottoscritta.

Si rammenta che la disponibilità delle superfici aziendali è riferita al 15 maggio 2016, secondo le disposizioni dell'art. 7(5) del DM 18 novembre 2015, n. 6513.

**Dichiarazione 2** – barrare la casella se si subentra nella conferma al regime ad altro agricoltore. In tal caso è necessario indicare la fattispecie in cui ricade il subentro:

- a. Successione effettiva
- b. Successione anticipata

Per quest'ultima è inoltre indispensabile indicare la motivazione.

E' necessario riportare gli estremi dell'agricoltore cui si subentra. Il numero della domanda unica del 2015 indicata nel frontespizio è riferito a quella presentata dall'agricoltore cui si succede.

E' necessario riportare tutte le informazioni relative ai titoli dei quali si chiede il trasferimento.

Si rammenta che gli agricoltori che tramite successione effettiva o anticipata ricevono titoli da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i titoli detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i titoli.

Qualora l'agricoltore che abbia già aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015 riceva tramite successione effettiva o anticipata titoli da un agricoltore che partecipa al medesimo regime, può scegliere se mantenere il proprio regime di piccolo agricoltore o subentrare in quello ricevuto tramite successione. In alternativa, l'agricoltore può decidere di uscire dal regime per i piccoli agricoltori e aderire al regime di pagamento di base. La mancata scelta equivale a richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori.

Qualora l'agricoltore non abbia aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015, detenga dei titoli propri e tramite successione effettiva o

anticipata riceva titoli da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori, considerata l'impossibilità di una contemporanea partecipazione del medesimo soggetto al regime per i piccoli agricoltori e al regime di pagamento di base, la richiesta di attivazione dei titoli di cui è già in possesso si considera quale richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori ricevuto tramite successione.

---

### QUADRO C – SUBENTRO E CONTESTUALE RECESSO DALL'ADESIONE AL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI (TITOLO V DEL REG. (UE) n. 1307/2013)

---

**Dichiarazione 1** – barrare la casella se si subentra nel regime ad altro agricoltore ai fini del trasferimento dei titoli, richiedendo il recesso dal regime stesso successivamente all'avvenuto trasferimento. In tal caso è necessario indicare la fattispecie in cui ricade il subentro:

- a. Successione effettiva
- b. Successione anticipata

Per quest'ultima è inoltre indispensabile indicare la motivazione.

E' necessario riportare gli estremi dell'agricoltore cui si subentra. Il numero della domanda unica del 2015 indicata nel frontespizio è riferito a quella presentata dall'agricoltore cui si succede.

E' necessario riportare tutte le informazioni relative ai titoli dei quali si chiede il trasferimento.

Si rammenta che gli agricoltori che tramite successione effettiva o anticipata ricevono titoli da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i titoli detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i titoli.

Qualora l'agricoltore che abbia già aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015 riceva tramite successione effettiva o anticipata titoli da un agricoltore che partecipa al medesimo regime, può scegliere se mantenere il proprio regime di piccolo agricoltore o subentrare in quello ricevuto tramite successione. In alternativa, l'agricoltore può decidere di uscire dal regime per i piccoli agricoltori e aderire al regime di pagamento di base. La mancata scelta equivale a richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori.

Qualora l'agricoltore non abbia aderito al regime per i piccoli agricoltori nel 2015, detenga dei titoli propri e tramite successione effettiva o anticipata riceva titoli da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori, considerata l'impossibilità di una contemporanea partecipazione del medesimo soggetto al regime per i piccoli agricoltori e al regime di pagamento di base, la richiesta di attivazione dei titoli di cui è già in possesso si considera quale richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori ricevuto tramite successione.

---

### QUADRO D – RECESSO DALL'ADESIONE AL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI (TITOLO V DEL REG. (UE) n. 1307/2013)

---

**Dichiarazione 1** – barrare la casella se si intende recedere dall'adesione al regime a valere dalla campagna 2016

---

### QUADRO E - DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONE

---

Compilare il luogo e la data di sottoscrizione.

Indicare gli estremi del documento di riconoscimento e firmare la domanda nell'apposito riquadro. Nel caso di utilizzo della firma digitale, anche con OTP (One Time Password) non è necessario indicare gli estremi del documento di riconoscimento.

---

### QUADRO F - ALLEGATI

---

Indicare gli allegati presentati per la richiesta di trasferimento dei titoli.

---

**Requisito di “Agricoltore in Attività”**

---

L’agricoltore ammesso al regime dei piccoli agricoltori, ai sensi dell’art. 63 del Reg. (UE) n. 1307/2013, può percepire un contributo massimo di 1.250 euro. Conseguentemente, a partire dall’anno successivo all’adesione al regime in questione, risulta soddisfatto il possesso del requisito di agricoltore in attività secondo le disposizioni comma 3, lettera b), del DM 18 novembre 2014 n. 6513.

Si precisa che, nell’anno immediatamente successivo all’eventuale uscita dal regime dei piccoli agricoltori, l’agricoltore mantiene il possesso del requisito di agricoltore in attività secondo le disposizioni dell’art. 3, comma 3, lettera b), del DM 18 novembre 2014 n. 6513. Per le annualità successive deve conformarsi ad una delle fattispecie previste dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.